



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 17/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

PERLA PIETRO, Presidente

PALMIERI ROBERTO MICHELE, Relatore

MANTINI ANNA RITA, Giudice

in data 17/06/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 58/2024 depositato il 01/02/2024

proposto da

[REDACTED]

Difeso da

[REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso

[REDACTED]

[REDACTED]

Difeso da

[REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso

[REDACTED]

[REDACTED]

Difeso da

[REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso

[REDACTED]

contro

elettivamente domiciliato presso dp.pescara@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. [REDACTED] IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. [REDACTED] IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. [REDACTED] IRAP 2017

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 170/2025 depositato il 24/06/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente: Si riporta.

Resistente: Si riporta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I ricorrenti [REDACTED], in proprio e quale legale rappresentante dell'Associazione [REDACTED], nonché [REDACTED] e [REDACTED], hanno impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, con il quale l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione un maggior reddito non dichiarato nell'anno di imposta 2017.

A sostegno del ricorso, essi hanno articolato i seguenti motivi di gravame appresso sintetizzati: 1) mancata notifica del PVC ai ricorrenti [REDACTED]; mancata allegazione del PVC all'impugnato avviso di accertamento; 2) difetto di legittimazione passiva dei ricorrenti [REDACTED]; 3) erronea qualificazione operata dall'Ufficio in ordine alla mancanza di reale ed effettiva attività istituzionale; 4) erronea qualificazione operata dall'Ufficio in ordine alla natura inattendibile della contabilità; 5) erronea qualificazione operata dall'Ufficio in ordine allo svolgimento esclusivo o principale di attività commerciale; difetto di prova; violazione dell'art. 2697 c.c.

Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.

Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo Pescara – ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

All'udienza del 17.6.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Il ricorso è infondato.

3. Con il primo motivo di gravame, si lamenta la mancata notifica del PVC ai ricorrenti [REDACTED]

Il motivo – che coinvolge unicamente i suddetti ricorrenti, e non anche [REDACTED], cui il PVC è stato regolarmente notificato – è infondato.

Rileva sul punto la Corte che oggetto dell'attività di verifica era l'Associazione [REDACTED] – di cui i ricorrenti [REDACTED] sono soci – e non anche i suddetti ricorrenti.

Per tali ragioni, del tutto legittimamente (*rectius*: doverosamente) il PVC è stato notificato unicamente al Presidente, nonché legale rappresentante dell'Associazione ricorrente, sig. ██████████, odierno ricorrente.

A ciò aggiungasi altresì che i predetti ricorrenti ██████████ hanno presentato istanza di accertamento con adesione, con ciò mostrando di avere pienamente compreso le contestazioni mosse loro dall'Ufficio. Ne consegue che nessun vulnus alle garanzie difensive risulta essersi verificato nella fattispecie.

Per tali ragioni, il relativo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.

4. Con il secondo motivo di gravame, i ricorrenti ██████████ hanno dedotto il loro difetto di legittimazione passiva, essendo essi unicamente soci dell'Associazione ██████████, privi di poteri di gestione e di rappresentanza nei confronti di terzi.

Il motivo è infondato.

Premette anzitutto il Collegio che, per pacifica giurisprudenza di legittimità: *“Nelle associazioni non riconosciute non rileva, per i debiti sorti su base negoziale, la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell'ente, poiché la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, ex art. 38 c.c. , corrisponde all'esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell'ente; al contrario, per i debiti d'imposta, sorti ex lege , risponde solidalmente delle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che in forza del ruolo rivestito ha effettivamente gestito l'ente”* (Cass. civ, Sez. Trib, 2.5.2024, n. 11869).

Pertanto, la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, ai sensi dell'art. 38 c.c, non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza formale dell'associazione, ma si fonda sull'attività negoziale concretamente svolta, e sulle obbligazioni assunte verso i terzi che hanno confidato sulla solvibilità e sul patrimonio di chi ha concretamente agito in nome e per conto dell'associazione.

Tanto premesso, rileva la Corte che i suddetti ricorrenti ██████████ sono stati individuati quali autori materiali delle violazioni in quanto *“effettivi gestori del locale e referenti diretti sia per i fornitori che per i dipendenti, partecipando in modo continuativo alla gestione dell'attività e curandone tutti gli aspetti gestionali”* (avviso di accertamento impugnato).

In particolare, *“Il sig. ██████████ e la sig.ra ██████████ gestiscono anche la comunicazione e la pubblicità del circolo avvalendosi soprattutto dei social-media, gestendo diverse “pagine” web in cui vengono promosse e pubblicizzate le serate musicali/danzanti in programmazione con i relativi artisti presenti”* (avviso di accertamento impugnato).

A ciò aggiungasi altresì che, per espressa ammissione della ricorrente ██████████: *“il tesseramento poteva serenamente avvenire in loco, dietro regolare presentazione della domanda di ammissione, alla presenza della Sig.ra ██████████; la quale poteva in un primo momento limitarsi a ‘deliberare in merito’ (accogliendo la richiesta)”* ██████████

Orbene, tale modus operandi denota la sussistenza di pieni poteri di gestione in capo ai suddetti ricorrenti ██████████, impegnati a vario titolo nella promozione e conduzione dell'attività in esame.

Per tali ragioni, del tutto legittimamente l'Amministrazione ha qualificato detti ricorrenti quali soggetti solidalmente e illimitatamente responsabili ex art. 38 c.c, sicché la relativa doglianza è infondata, e va dunque

disattesa.

5. Con il terzo e quinto motivo di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, i ricorrenti deducono l'erronea qualificazione operata dall'Ufficio in ordine alla mancanza di reale ed effettiva attività istituzionale.

Le censure sono infondate.

Nel corso della verifica è emerso che:

- in sede di accesso, gli avventori – privi della qualifica di socio – venivano semplicemente invitati a riempire un modulo con richiesta di iscrizione, e indi, previo pagamento del corrispettivo, venivano ammessi all'interno del locale, muniti di tessera di appartenenza rilasciata loro seduta stante. Ciò in contrasto con le regole statutarie, che prevedevano una preventiva valutazione delle domande da parte degli organi direttivi dell'Associazione;

- il corrispettivo dava solitamente diritto ad una consumazione gratuita di un *drink*;

- il bar forniva prestazioni di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a pagamento, in contrasto con le regole dell'Associazione, che prevede la somministrazione gratuita di alimenti e bevande ai soci; inoltre, al bar era stabilmente addetto il relativo personale, la qual cosa esclude che la suddetta somministrazione costituisse attività meramente marginale e sporadica dell'Associazione, da evadersi mediante attività svolta a tantum, con l'apporto degli organi direttivi presenti *in loco*;

- la notifica delle convocazioni delle assemblee avveniva mediante esposizione del relativo avviso nella bacheca dell'Associazione, situata all'interno del locale; mancava invece ogni forma di comunicazione individuale, la qual cosa contrasta con le normali regole associative, che impongono un'informazione piena ed effettiva – e dunque individuale – in ordine alle varie date di convocazione degli organi statuari;

- l'Associazione veniva gestita con le caratteristiche proprie di un'attività commerciale, con pubblicizzazione delle serate e degli eventi.

Alla luce di tali emergenze istruttorie, non confutate dai ricorrenti, se non in maniera del tutto generica, reputa la Corte che quella in esame fosse un'attività tipicamente commerciale, e non associativa, essendo svolta in maniera stabile e organizzata, con l'impiego di idoneo personale, al fine di conseguire utili.

Ne consegue il rigetto dei relativi motivi di gravame.

6. Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti contestano la valutazione di inattendibilità delle scritture contabili, e la conseguente ricostruzione del maggior reddito, operate dall'Amministrazione.

Il motivo è infondato.

Si è sopra detto che, nel corso delle verifiche, gli operatori hanno riscontrato la sussistenza di personale intento alla somministrazione a pagamento di bevande. Tale circostanza contrasta con quanto dichiarato in statuto e ribadito nei verbali delle assemblee dei soci, in cui si legge che le uniche entrate sono composte esclusivamente dagli incassi per le tessere e le relative quote di partecipazione.

Trattasi dunque di una esposizione incompleta, in quanto l'Associazione taceva in ordine alla sussistenza delle ulteriori entrate ora indicate.

Per tali ragioni, in presenza di contabilità inattendibile, ben si giustificava il ricorso al metodo analitico-induttivo (art. 39 co. 1 lett. d) d.P.r. n. 600/73).

Per quel che attiene poi al quantum del maggior accertamento, l'Ufficio è partito da dati provenienti dalla stessa Associazione, che evidenzia entrate per € 93.542,00, che depurati dell'IVA (al 22%) determinano ricavi per € 76.673,77.

Per quel che attiene ai costi, l'Ufficio ha utilizzato il dato rilevato dall'applicativo "Spesometro integrato" che ha evidenziato costi ai fini II.DD, per un totale (al netto dell'IVA) pari ad € 33.645,00.

Ne è scaturito, per l'anno di imposta 2017, ai sensi degli artt. 39 e 41 bis d.P.R. 600/73 e 55 d.P.R.633/72, un reddito non dichiarato ai fini Ires pari a €43.028,00; ai fini IRAP, tenuto conto delle disposizioni di cui al d. lgs 446/97, un valore della produzione lorda pari ad € 43.028,00; ai fini IVA, ai sensi dell'art.55 d.P.R. 633/72, operazioni imponibili non dichiarate per € 76.673,77 e relativa IVA al 22% di € 16.868,22.

Tale *modus operandi* può senz'altro ritenersi corretto, in quanto frutto di una corretta valutazione di elementi oggettivi (lo spesometro integrato), nonché di elementi provenienti dalla stessa Associazione ricorrente (entrate evidenziate dall'Associazione).

Per tali ragioni, anche sotto tale profilo l'atto impugnato si sottrae alle lamentate censure, costituendo espressione di un potere correttamente esercitato.

7. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.

Ne consegue il suo rigetto.

8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti al rimborso delle spese di lite sostenute dall'Amministrazione resistente, liquidate in € 2.800 per onorario, oltre accessori se dovuti.